



Titolo

Sanzioni disciplinari – squalifica - durata conforme al DASPO – è congrua

Descrizione

Al fine di individuare il “giusto” trattamento sanzionatorio da irrogare al calciatore per le responsabilità a lui ascritte, rileva che «l'irrogazione del DASPO nei confronti degli atleti non professionisti comporta il divieto, oltre che di accesso agli impianti, anche di partecipazione alle attività sportive» (Cass. pen., 27.9.2021, n. 35481, richiamata da ultimo da CFA, Sez. I, n. 18/2025-2026). In applicazione del principio è congrua la sanzione della squalifica nella misura corrispondente all'effetto interdittivo della partecipazione alle attività sportive riveniente dal DASPO irrogato al calciatore e non impugnato.

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0023/CFA/2025-2026/G

Presidente

Giordano

Relatore

Landi

Riferimenti normativi

art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0023 CFA del 28 agosto 2025 (PI - Sig. Mirko UVA - Cabassi Union Carpi A.S.D.)